

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'Associazione denominata:
2. UN RESPIRO DI SPERANZA con sede in via Francesco Schupfer n°93 nel Comune di Roma. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) sostenere i malati affetti da fibrosi polmonare idiopatica nonché i loro familiari;
 - b) incentivare i contatti tra i malati di fibrosi polmonare idiopatica nonché tra i loro familiari;
 - c) dare informazioni su eventuali nuove cure nonché sui centri specializzati e l'assistenza infermieristica e parainfermieristica anche domiciliare;
 - d) promuovere e organizzare eventuali congressi e giornate di approfondimento attinenti la malattia;
 - e) diffondere notizie e informazioni sulla stessa attraverso gli organi di stampa ed internet (siti web e social network) per sensibilizzare il pubblico e le istituzioni;
 - f) sostenere e promuovere la ricerca medico scientifica con raccolta di fondi e eventuali istituzioni di concorsi per l'assegnazione di borse di studio;
 - g) assumere, comunque, ogni iniziativa diretta al perseguimento degli scopi associativi, nei limiti di cui al successivo comma 4.
4. L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità (comprendente di un numero di fax o un indirizzo mail dove si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni sociali) impegnandosi a versare la quota

associativa.

3. Ci sono 4 categorie di soci:
 - ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché devono uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata a maggioranza dall'Assemblea, con provvedimento insindacabile adottato con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La qualità di aderente si perde anche
 - a) nel caso di comportamento lesivo dell'immagine e delle linee di indirizzo promosse dall'Associazione (in questo caso valgono le regole di cui al comma 3 del presente articolo);
 - b) per estinzione dell'Associazione;
 - c) per morosità della quota associativa.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente e VicePresidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare (tramite posta, fax oppure mail) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telefono o telegramma o fax o mail con preavviso di quarantotto ore.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. L'Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi. Qualora l'Assemblea non possa validamente riunirsi all'ora stabilita per mancanza del numero legale, essa si riunisce validamente trascorsa un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11

1. Il socio è ammesso a farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio. Ciascun socio non può avere più di due deleghe. Ciascun socio, in regola con il pagamento della quota associativa, partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello cui ha aderito il Presidente.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a sue spese.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Vi partecipano di diritto il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello cui ha aderito il Presidente.
6. Qualora per dimissioni o altre cause il numero dei componenti il Consiglio direttivo venga a ridursi a non meno di tre, il Consiglio viene integrato con altre persone scelte dal Consiglio direttivo stesso, sempreché manchino ancora più di sei mesi per la riunione quinquennale nella quale l'Assemblea deve procedere alla rinnovazione delle cariche sociali. Qualora, invece, il numero si riduca a meno di tre, l'Assemblea dei soci deve essere convocata straordinariamente per l'elezione di tutto il Consiglio.

ART. 12

(Presidente, Vicepresidente e Tesoriere)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne dirige l'attività in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea. Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Vicepresidente coadiuva l'opera del Presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento o assenza. Il Presidente svolge anche il ruolo di tesoriere e provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
Egli firma, assieme con uno dei componenti il Consiglio direttivo, gli ordinativi di incasso e di pagamento.

ART. 13
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale, come meglio specificato nel comma successivo.
- 2) L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.